

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Giugno 2010



Lavoro

Inps: gestione separata, chiarimenti riguardo al concetto di “iscrizione”

Collaboratori, associati in partecipazione, parasubordinati: l’Inps rende noti i chiarimenti in ordine alla esatta definizione di iscrizione alla gestione separata

“ A seguito delle richieste provenienti dalle strutture periferiche, anche per i riflessi sull’autorizzazione alla contribuzione volontaria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti riguardo al significato del termine “iscrizione” nella Gestione separata.

Com’è noto l’obbligo d’iscrizione è posto in capo al soggetto che inizia l’attività lavorativa (comma 26, art. 2, L. 335/1995).

Il soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella Gestione, ma la sua iscrizione si sostanzia solamente con il versamento dei contributi, a cui segue la copertura contributiva.

Conseguentemente nella Gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione (elemento che non ha alcun rilievo dal punto di vista previdenziale), bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva.

A tale riguardo va specificato che nel caso della Gestione separata l’applicazione del noto principio di cassa, sancito dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa o, viceversa, determinare la copertura contributiva di mesi in cui invece l’attività lavorativa è stata svolta.

A titolo di esempio: un collaboratore (già iscritto alla gestione negli anni precedenti) che presta attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale che ha percepito come compenso.

Difatti, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre. Viceversa nel caso in cui il compenso percepito sia inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 dello stesso), si vedrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.

Il collaboratore (o professionista) neo-isritto alla gestione ottiene invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza dell’iscrizione.”

Inps: divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con l’assegno ordinario di invalidità

Si comunica che la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento di un ricorso proposto dall’Istituto, con la sentenza del 8 marzo 2010, n. 5544 (successivamente confermata da Cass., Sez. Lav., 7 aprile 2010, n. 8239), ha affermato il seguente principio di diritto: «Il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall’art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, applicabile “ratione temporis”, si estende all’assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione “ex lege” in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per il normale pensionamento».



Isfol: i risultati del sondaggio sugli stage in azienda

- Appena uno stage su cinque (21,1%) si conclude con l'offerta di un contratto di lavoro per lo più flessibile: a tempo indeterminato il 2,3%, a tempo determinato il 5,6%, a progetto il 6,4% o con una collaborazione occasionale il 6,8%.
- La possibilità di un contratto di lavoro cresce se lo stage è effettuato a completamento di un percorso specialistico di studi: 24,3% nel caso di laurea specialistica e 28,4% di qualifica professionale (rispetto ad una media del 21,1%).
- È molto più facile per i ragazzi italiani trovare un primo e poi un secondo e un terzo stage, che un primo lavoro: quasi la metà (48,4%) ha fatto un solo stage, circa un terzo (32,7%) ne ha fatti due e quasi un quinto (18,9%) ha effettuato 3 o più stage.
- Lo stagista tipo è una ragazza laureata tra i 25 e i 30 anni. L'aspettativa principale è trovare un lavoro (33,2%) e soloper il 24,4% completare la propria formazione.
- A fine stage, se il totale dei contratti offerti dalle piccole imprese (24,7%) è di poco superiore alla media, le grandi imprese offrono più frequentemente un contratto a tempo determinato (10,3%), mentre le piccole imprese maggiormente una collaborazione occasionale (10,6%).

Gli esiti dello stage

Dall'indagine, condotta da *Isfol e Repubblica degli Stagisti*, su un campione casuale di quasi 3.000 stagisti italiani risulta che complessivamente, su più di 5.000 stage presi in esame, appena poco più del 21% si è concluso con l'offerta di un lavoro, che solo nel 2,3% dei casi è a tempo indeterminato, nel 5,6% a tempo determinato e, sotto forma di contratto a progetto o collaborazione occasionale, nel 6,4% e 6,8% delle proposte rispettivamente. Vale a dire che più della metà degli stage effettuati da coloro che hanno risposto al sondaggio, il 52,5% esattamente, si sono conclusi con una stretta di mano e nel 17,4% dei casi con una proposta di proroga.

La possibilità di un contratto di lavoro sale al 24,3% quando lo stage è stato effettuato dopo la laurea specialistica e al 28,4% se costituisce il completamento di un percorso di qualifica professionale.

Secondo Pietro Taronna, Direttore di ricerca e Responsabile del Progetto Isfol - Orientaonline *"E' opportuno riflettere sugli esiti occupazionali degli stage e cercare di comprenderne il tipo di ricaduta che potrebbero avere sul sistema di istruzione e formazione del nostro Paese. In particolare - prosegue Taronna - è da considerare con grande attenzione, il fatto che le aziende offrano con maggiore frequenza opportunità di lavoro, magari precario o a tempo determinato, ma pur sempre lavoro, agli stagisti con qualifica o con laurea specialistica, piuttosto che a quelli con laurea triennale considerati scarsamente appetibili"*.

Ogni anno in Italia vengono attivati non meno di 400mila stage, per questo è molto più facile per i ragazzi italiani trovare un primo e poi un secondo e un terzo stage che un primo lavoro. Quasi la metà dei 3.000 giovani che hanno risposto al sondaggio (48,4%) ha effettuato un primo stage, il 32,7% ne ha seguiti due, il 13% tre, il 3,9% quattro, l'1,2% cinque e lo 0,7% addirittura più di cinque. Quasi un tirocinante su cinque ha al suo attivo tre o più stage (18,9%). Tra questi che potremmo definire "serial stagisti" la componente femminile è circa tre volte quella maschile a conferma delle maggiori difficoltà della componente femminile ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro, ma anche della maggiore intraprendenza delle ragazze rispetto ai maschi.

L'identikit e le aspettative dello stagista

Lo stagista tipo è in più di due casi su tre una donna (69%), ha un'età compresa tra i 25 e i 30 anni (68%) ed ha conseguito una laurea, specialistica nel 44,6% dei casi, triennale nel 27,1%. Una quota non trascurabile dei tirocinanti che hanno risposto all'indagine ha conseguito un diploma di master (13,7%).

Nelle aspettative iniziali i giovani intervistati ammettono di aver intrapreso uno stage soprattutto per trovare un lavoro (33,2%) e mettere a punto un proprio percorso professionale (9,3%). Il 24,1% ha intrapreso uno stage per completare la propria formazione, per orientarsi nel mondo delle professioni (18,5%) o per ottenere crediti formativi (12,5%).



Le aziende ospitanti

Il 37% degli stage sono stati effettuati in imprese di piccole dimensioni (fino a 49 dipendenti), il 22% nelle grandi imprese (con più di 250 dipendenti), mentre nelle medie imprese ha svolto lo stage soltanto il 13% dei tirocinanti. Le grandi imprese solo nel 42% dei casi hanno lasciato andar via gli stagisti (contro il 54% delle piccole imprese) senza una proposta di proroga (26% degli stage prorogati nelle grandi rispetto al 12% nelle piccole imprese). Se il totale dei contratti offerti ad ogni titolo è di poco superiore nelle piccole imprese rispetto alle grandi (24,7% contro il 22,2%), le grandi offrono più frequentemente un contratto a tempo determinato (10,3%), mentre le piccole più frequentemente una collaborazione occasionale (10,6%). Contrariamente a quanto si possa pensare lo strumento dello stage non è di appannaggio esclusivo dell'impresa privata: uno stage su cinque è stato effettuato in una struttura pubblica.

Ministero dell'Interno: permessi di soggiorno, modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana

Publicato il decreto che obbliga al test di conoscenza della lingua italiana necessario al rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. In particolare:

Lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, lo straniero effettua uno apposito test. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione. A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche. Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta.

Inps: aziende agricole, addizionale Inail per la copertura del danno biologico per gli anni 2006-2007-2008

Com'è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all'articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all'indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto del 21 aprile 2009 emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2009, ai fini della copertura degli oneri relativi al



“danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:

- 1 aumento del 3,43 % dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
- 2 aumento del 3,03 % dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
- 3 aumento del 2,42 % dell’aliquota vigente per l’anno 2008.

Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Modalità di recupero

Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del quarto trimestre 2009, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:

2006	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 3,43\% =$ 0,3473%
-------------	--	--

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 3,43\% =$ 0,1070%
--	---

2007	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 3,03\% =$ 0,3068%
-------------	--	--

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 3,03\% =$ 0,0945%
--	---

2008	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 2,42\% =$ 0,2450%
-------------	--	--

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 2,42\% =$ 0,0755%
--	---

Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.

Lavoro nero: Sacconi annuncia il piano triennale, possibile inasprimento delle sanzioni

Un piano triennale per liberare il lavoro dall’illegalità. Lo annuncia il Ministro Sacconi nel corso della presentazione, alla Camera dei Deputati, dell’indagine intitolata “Fenomeni distorsivi del mercato del lavoro”. L’esecutivo, sostiene il Ministro, ha adottato tolleranza zero sul fenomeno, tanto da aver pensato seriamente ad un inasprimento delle sanzioni.

La legge Biagi prevede arresto e ammenda rispettivamente per il reato di intermediazione illecita e per la fraudolenta somministrazione. L’idea sarebbe di punirli più severamente introducendo “l’aggravante dello sfruttamento del lavoro clandestino”.

“I settori in cui l’irregolarità è più diffusa - afferma Sacconi - sono l’edilizia, l’agricoltura ed il turismo”. Fenomeno endemico nel Sud d’Italia, dove neppure i voucher prepagati introdotti due anni fa lo hanno rallentato. Lo testimonia il caso della Campania, dove su 556 aziende agricole ispezionate il 42% è risultato irregolare. Percentuale che sale al 56% nel caso dei 2.129 cantieri edili visitati dagli ispettori.

A questo proposito il Ministro ha chiosato che occorre “portare a regime le convenzioni a livello territoriale con i Carabinieri e le sperimentazioni in corso con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate per l’incrocio di dati”.

(Fonte: ItaliaLavoro)



Ministero del Lavoro: vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Con riferimento al "Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia", approvato lo scorso 28 gennaio dal Consiglio dei Ministri, si comunicano i risultati dell'attività svolta dal personale ispettivo appartenente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPL e Comando Carabinieri Tutela del Lavoro), agli Enti previdenziali (INPS ed INAIL), nonché alle Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma Territoriale dei Carabinieri), riferiti alle Regioni Calabria, Campania e Puglia, relativamente ai mesi marzo-maggio 2010.

CALABRIA

Agricoltura

Aziende ispezionate: 79
Aziende irregolari: 33 (pari al 42% rispetto a quelle ispezionate)
Lavoratori oggetto di verifica: 360 (13 extracomunitari, di cui 2 privi del permesso di soggiorno)
Lavoratori totalmente in nero: 55
Lavoratori irregolari per altre cause: 87
Posizioni lavorative fittizie e/o prestazioni previdenziali indebite: 0
Sospensioni per lavoro nero: 0

Edilizia

Aziende ispezionate: 168 2
Aziende irregolari: 117 (pari al 70 % rispetto a quelle ispezionate)
Lavoratori oggetto di verifica: 546 (13 extracomunitari, di cui 1 privo del permesso di soggiorno)
Lavoratori totalmente in nero: 122
Lavoratori irregolari per altre cause: 43
Sospensioni per lavoro nero: 43 (di cui 31 revocate)
Sospensioni per motivi di sicurezza: 0
Violazioni in materia di salute e sicurezza: 188

CAMPANIA

Agricoltura

Aziende ispezionate: 800
Aziende irregolari: 335 (pari al 42% rispetto a quelle ispezionate)
Lavoratori oggetto di verifica: 2.648 (291 extracomunitari, di cui 32 privi del permesso di soggiorno)
Lavoratori totalmente in nero: 292
Lavoratori irregolari per altre cause: 223
Posizioni lavorative fittizie e/o prestazioni previdenziali indebite: 2.041
Sospensioni per lavoro nero: 36 (di cui 26 revocate)

Edilizia

Aziende ispezionate: 3.020
Aziende irregolari: 1.766 (pari al 58% rispetto a quelle ispezionate)
Lavoratori oggetto di verifica: 7.961 (95 extracomunitari, di cui 19 privi del permesso di soggiorno)
Lavoratori totalmente in nero: 1.152
Lavoratori irregolari per altre cause: 567
Sospensioni per lavoro nero: 379 (di cui 278 revocate)
Sospensioni per motivi di sicurezza: 4
Violazioni in materia di salute e sicurezza: 1.7473



PUGLIA

Agricoltura (dato riferito al solo mese di maggio in cui ha avuto inizio l'attività ispettiva, come da piano straordinario)

Aziende ispezionate: 284

Aziende irregolari: 73 (pari al 26 % rispetto a quelle ispezionate)

Lavoratori oggetto di verifica: 1.408 (118 extracomunitari, di cui 2 privi del permesso di soggiorno)

Lavoratori totalmente in nero: 104

Lavoratori irregolari per altre cause: 42

Posizioni lavorative fittizie e/o prestazioni previdenziali indebite: 0

Sospensioni per lavoro nero: 9 (di cui 5 revocate)

Edilizia

Aziende ispezionate: 932

Aziende irregolari: 550 (pari al 59% rispetto a quelle ispezionate)

Lavoratori oggetto di verifica: 2.696 (49 extracomunitari)

Lavoratori totalmente in nero: 220

Lavoratori irregolari per altre cause: 208

Sospensioni per lavoro nero: 102 (di cui 79 revocate)

Sospensioni per motivi di sicurezza: 1

Violazioni in materia di salute e sicurezza: 942

Si precisa, infine, che per la Sicilia è in corso la definizione di un protocollo con la Regione stessa, dal momento che l'attività ispettiva rientra nella competenze specifiche della Regione.

Ministero del Lavoro: razionalizzazione enti, ecco la direttiva con le prime linee attuative

E' stata firmata dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, la direttiva che illustra le prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione degli enti e istituti vigilati, come previsto dall'art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Manovra Finanziaria). L'articolo prevede, infatti, dei significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo, attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate, secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

In particolare, le disposizioni richiamate prevedono la soppressione dell'Ipsema, dell'Ispeal e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL, la soppressione dell'Ipost e dell'Enap e la loro confluenza, rispettivamente, nell'Inps e nell'Empals e, infine, la soppressione dello Ias e la sua confluenza nell'Isfol. L'obiettivo principale è garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e alle categorie professionali e di assicurare, a regime, la riduzione dell'attuale spesa.

(Fonte: Inail)

Inps: vigilanza nei confronti di aziende che svolgono attività "a carattere stagionale"

Tra le azioni ispettive previste nel Piano della Vigilanza 2010 è compresa quella nei confronti di aziende che svolgono attività a carattere stagionale, spesso con l'impiego di personale "non in regola" sotto il profilo assicurativo e previdenziale.

Conformemente alla direttiva del Ministro Sacconi, la specifica iniziativa dovrà orientarsi in maniera esclusiva sulle violazioni sostanziali e non su quelle puramente formali, focalizzando in particolare l'attenzione sul lavoro sommerso.

L'attività, pertanto, dovrà articolarsi attraverso una successione di rapidi accessi ispettivi, da programmare prevalentemente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, anche con accessi nelle ore notturne, in modo da rendere percepibile sul territorio la presenza dell'Istituto.



Al fine di assicurare una proficua riuscita all'operazione, che deve essere effettuata nel periodo 1 luglio - 30 settembre, è necessario che ciascuna Sede Regionale, tenuto conto delle specificità del territorio, individui gli obiettivi verso i quali indirizzare l'azione di vigilanza e nel contempo verifichi la disponibilità delle risorse ispettive da impiegare nell'operazione, considerate anche le ulteriori iniziative già disposte dalla Direzione Centrale ed ancora in corso.

Tra i settori merceologici di interesse si segnalano:

- Commercio e Pubblici Esercizi;
- Turistico Alberghiero;
- Locali notturni;
- Centri benessere;
- Porti turistici;
- Villaggi Vacanze;
- Altri obiettivi simili individuati a livello locale.

Inps: programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile

L'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale il legislatore ha introdotto importanti innovazioni al procedimento di riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all'INPS la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici. L'Istituto ha elaborato un campione di soggetti beneficiari di prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità civile.

Il campione delle verifiche comprende soggetti tratti dal casellario delle pensioni INPS alla data del 01 gennaio 2010, i quali risultano:

1 titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007

2 titolari di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il sessantesimo anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.

I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto.

Ai titolari di prestazioni che devono essere sottoposti a visita diretta per la verifica viene inviata centralmente una lettera di convocazione a visita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale lettera sono indicati:

- 1 - il luogo di effettuazione della visita medica;
- 2 - la data e l'ora della visita;
- 3 - le avvertenze in ordine alla documentazione da portare in sede di visita e le azioni da porre in essere per la richiesta di visita domiciliare o, in caso di ricovero, presso la struttura di degenza;
- 4 - i provvedimenti che l'Istituto assumerà a seguito di mancata presentazione alla visita medica.



Agenzia Entrate: comunicazioni dirette ai contribuenti e agli intermediari relative a particolari anomalie riscontrate nell'applicazione degli studi di settore

Al fine di sensibilizzare adeguatamente la platea dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore, anche quest'anno è previsto l'invio di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i dati rilevanti per l'applicazione degli studi dei quali è obbligatoria l'indicazione nella dichiarazione.

Analogamente a quanto avvenuto nel 2009¹ le comunicazioni sono inviate ai contribuenti sia direttamente, tramite raccomandata, che per il tramite degli intermediari.

Per entrambe le tipologie d'invio le anomalie oggetto di comunicazione, rilevate operando un riscontro "informatico" dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il triennio 2006, 2007, 2008, possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:

1. incoerenze di magazzino;
 2. mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
 3. incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico;
 4. indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" superiore al doppio della soglia massima.
- Le comunicazioni, che riguardano anche soggetti "congrui" alle risultanze degli studi di settore, risultano originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l'applicazione degli studi stessi, ovvero dalla mancata presentazione dei relativi modelli.

2. Le comunicazioni previste per il 2010

Le comunicazioni vengono inviate utilizzando due diverse modalità: mediante il canale Postel. Il recapito della comunicazione dell'anomalia, in formato cartaceo, è effettuato a partire dall'inizio del mese di giugno 2010 presso il domicilio indicato dal contribuente; per il tramite dell'intermediario che ha inviato la dichiarazione. L'invio telematico della segnalazione è effettuato a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2010.

La comunicazione "diretta" ai contribuenti

È previsto l'invio di circa 109.000 comunicazioni relative a possibili anomalie nella compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il triennio 2006 – 2008.

Le comunicazioni sono inviate, analogamente agli scorsi anni, presso il domicilio del contribuente e sono relative alle seguenti macroanomalie: incoerenze relative alla gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali, incoerenze relative ai beni strumentali, incoerenze relative all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.

L'obiettivo della comunicazione inviata al contribuente resta l'invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2009.

Come per gli invii effettuati negli anni precedenti, nella comunicazione viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2009, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo.

Al riguardo, come precisato anche nella circolare n. 20/E del 16 aprile 2010, saranno a breve inviate, con le specifiche istruzioni operative, apposite liste d'ausilio relative ai contribuenti che, destinatari nel corso del 2009 delle comunicazioni² concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici relative al triennio 2005-2007, risultano – dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2008 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Equitalia: nuovo passo in avanti di Equitalia per migliorare il rapporto con i cittadini. Più tempo per opporsi al pignoramento presso terzi

Equitalia ancora più vicina ai contribuenti. I cittadini avranno più tempo per valutare ed eventualmente contestare il pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione: il termine passa da 15 a 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di permettere al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.

È la principale novità contenuta nella direttiva di Equitalia n. 12/2010 inviata a tutti gli amministratori delegati e direttori generali delle società partecipate. Il provvedimento va ad aggiungersi all'altra recente direttiva, cosiddetta "antiburocrazia", varata per consentire ai contribuenti che ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, di non fare più la spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni.

Prosegue, quindi, l'attività di Equitalia per migliorare il rapporto con i cittadini. La direttiva 12/2010 è incentrata sull'omogeneizzazione della modulistica utilizzata dalle società del Gruppo durante gli atti di pignoramento presso terzi, ma prevede anche le nuove regole a vantaggio dei contribuenti. La norma a cui si fa riferimento è l'articolo 72 bis del dpr 602/1973 che prevede la possibilità di ordinare a un soggetto (ad esempio il datore di lavoro) di versare direttamente all'agente della riscossione le somme che avrebbe dovuto pagare al debitore iscritto a ruolo (ad esempio il dipendente). Prima, però, la richiesta di versamento avanzata da Equitalia era da assolvere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Ora il debitore avrà molto più tempo, fino a due mesi, per opporsi.

Agenzia Entrate: Annuario del contribuente 2010 pronto per il debutto online

Esordio in rete, per l'A, B, C del fisco al servizio dei cittadini. E' disponibile, sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la nuova versione aggiornata dell'Annuario del contribuente che rappresenta un prezioso *assist* per orientarsi tra scadenze fiscali, detrazioni, deduzioni, agevolazioni tributarie, rimborsi e versamenti proprio in coincidenza con il *clou* della stagione delle dichiarazioni. Tra le novità di quest'anno spiccano la rinnovata Tessera sanitaria, il dialogo telematico "Civis" e le indicazioni per pagare a rate gli accertamenti risolti bonariamente. L'Annuario, quindi, si conferma una pubblicazione di facile consultazione. Una valida guida cui far riferimento per sciogliere i dubbi fiscali più comuni tra quelli che s'incontrano nel definire e nel riportare il proprio profilo tributario e per non lasciarsi sfuggire una particolare agevolazione fiscale. E tutte queste informazioni, indicazioni e suggerimenti sono raccolti in sei distinte sezioni, dove il fisco è spiegato con parole semplici e con l'ausilio di esempi pratici. Nell'Annuario trovano un ampio spazio anche le novità più recenti, più calde. Dall'estensione a sei anni del periodo di validità della Tessera sanitaria, all'esordio di "Civis", il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate il cui obiettivo è di consentire, attraverso un canale telematico dedicato, di richiedere.

E ancora, è sufficiente sfogliare l'Annuario per rammentarsi che con il cosiddetto "decreto incentivi" - Dl 40/2010 - è ora prevista la possibilità di versare a rate, e senza produrre polizze fidejussorie, le somme dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, a condizione che l'ammontare complessivo risulti pari o inferiore ai 50mila euro. Naturalmente, le indicazioni riportate nella pubblicazione sono aggiornate alla normativa in vigore al 24 maggio 2010 e potrebbero quindi subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi. Ragione questa che suggerisce di verificarne sempre la validità interfacciandosi con i diversi canali d'informazione dell'Agenzia, a cominciare dal sito *Internet*, www.agenziaentrate.gov.it, dal quale sono accessibili i comunicati dell'Ufficio Stampa e Manifestazioni e la pagina "Tutte le novità", quindi, la rivista telematica, www.nuovofiscooggi.it, aggiornata quotidianamente, e per finire il Call center dell'Agenzia, che risponde al numero telefonico **848.800.444**.

Un utile esempio, in questo caso, è offerto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento, dal 16 giugno al 6 luglio, dei termini di versamento delle imposte calcolate con Unico 2010 dai contribuenti soggetti agli studi di settore. Novità questa, che non poteva essere riportata nell'Annuario.

Comunque, eventuali aggiornamenti saranno inseriti nella versione online disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia, oltre a trovare spazio in una edizione "bis" dell'Annuario prodotta e distribuita nella seconda parte dell'anno.

Oltre all'edizione online, disponibile fin da oggi nella sezione "Guide fiscali" su www.agenziaentrate.gov.it, il cui *download* è gratuito, l'edizione 2010 sarà distribuita nei prossimi giorni gratuitamente anche presso gli uffici dell'Agenzia presenti sull'intero territorio nazionale.



Agenzia Entrate: Intrastat, meno adempimenti per i piccoli. In una circolare le risposte ai quesiti inviati sul forum dell' Agenzia

I minimi e gli operatori italiani che hanno rapporti con "piccole imprese" comunitarie sono soggetti ad adempimenti limitati. "Riepilogo" obbligato, invece, per gli enti non commerciali che non svolgono in via principale attività commerciali. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E, diffusa oggi, con cui l' Agenzia detta ulteriori istruzioni sul monitoraggio delle operazioni Ue, con riferimento alle modalità di presentazione degli elenchi a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 18/2010. In particolare, la prima parte del documento di prassi fornisce, in maniera sistematica, indicazioni di carattere generale, mentre la seconda è dedicata alle risposte ai quesiti sollevati dagli operatori attraverso il forum aperto in marzo sul sito Internet delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Elenchi sì o no, istruzioni "su misura" - Il documento di prassi chiarisce che l' operatore italiano soggetto al regime dei minimi (introdotto dalla Finanziaria 2008) deve compilare i relativi elenchi riepilogativi se effettua acquisti intracomunitari di beni o servizi presso un soggetto Iva di un altro stato membro. Al contrario, non compila gli elenchi delle cessioni e delle prestazioni se all' operatore soggetto passivo di altro stato Ue vende beni o presta servizi. In questo caso, infatti, il "minimo" italiano non effettua un' operazione intracomunitaria, ma interna, senza diritto di rivalsa per la quale l' Iva non viene evidenziata in fattura (i "minimi", infatti, non addebitano l' Iva a titolo di rivalsa).

E' chiamato a compilare gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi rese anche il soggetto passivo italiano che intrattiene rapporti con un operatore Ue sottoposto al regime delle piccole imprese.

All'appello anche gli Enc - Il documento di prassi chiarisce l' obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi riguarda anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che svolgono attività commerciali solo in via secondaria. Adempimento obbligato anche nel caso in cui non svolgono attività rilevante rispetto all' Iva ma si sono identificati ai fini dell' imposta, perché ad esempio hanno fatto acquisti intracomunitari di beni per oltre 10mila euro o hanno optato per l' applicazione dell' imposta nel territorio dello stato.

Dentro al "riepilogo" anche le operazioni con soggetti extra-Ue - Rispetto all' obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti intracomunitari di beni ciò che conta è l' aspetto oggettivo dell' operazione posta in essere. Entrano, dunque, a pieno titolo nella dichiarazione Intrastat tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari, anche se una delle parti è un operatore stabilito in un paese terzo (a patto che, naturalmente, sia identificato ai fini Iva nella Comunità).

Periodicità trimestrale "per natura" nel 2010 - Solo per il 2010, periodicità naturalmente trimestrale per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, fino a quando non vanno oltre la soglia di 50mila euro. A regime, scatterà invece la periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi se questo tetto è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell' anno precedente.

Il testo della circolare n. 36/E è disponibile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Agenzia Entrate: debutta l' identikit catastale nella richiesta di registrazione dell' atto

Sarà più difficile, dal 1 luglio, registrare contratti di locazione e affitto, incluse eventuali risoluzioni o proroghe, relativi ad immobili non iscritti al catasto, cioè "fantasma". La nuova versione del modello per la registrazione degli atti, *Modello 69*, approvata oggi con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, recepisce, infatti, la novità - introdotta di recente dalla manovra, Dl 78/2010 - che stabilisce l' obbligo, pena l' applicazione di severe sanzioni, di indicare anche i dati catastali nella compilazione delle richieste di registrazione.

Nel Restyling del Modello 69 spazio al catasto - Nel modello per la richiesta di registrazione, quindi, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, troverà spazio il **Quadro D**, predisposto appositamente per ospitare i "Dati degli immobili" per i quali si chiede la registrazione.

Spazio all' esordio del Modello CDC - A questa novità si lega anche il debutto del *Modello CDC*, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.



Modalità e termini di presentazione dei modelli – Il *Modello 69* va presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1 luglio 2010, dei seguenti contratti: di locazione, affitto e comodato di beni immobili. Nei casi, invece, relativi a eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010, il *Modello CDC* a regime potrà essere presentato sia in forma cartacea che in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Debutto unico per il Modello CDC – Si ricorda che il *Modello CDC* va presentato una sola volta e soltanto per le cessioni, risoluzioni e proroghe relative a richieste di registrazione di contratti antecedenti al 1 luglio 2010.

Reperibilità dei modelli – I modelli sono disponibili sul sito *Internet* www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Modulistica – Modelli in uso presso gli Uffici” e distribuiti gratuitamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In prossimità del termine per la presentazione cartacea del modello, qualche suggerimento per non sbagliare

Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre. Mercoledì 30 giugno, invece, è l'ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione dei redditi, in versione cartacea, a un ufficio postale. Ricordiamo che possono ancora avvalersi di tale modalità: i contribuenti che, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare questo modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; quelli che, pur potendo presentare il modello 730, devono utilizzare anche alcuni quadri di Unico (RM, redditi soggetti a tassazione separata; RT, plusvalenze di natura finanziaria; RW, investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero; AC, comunicazione dell'amministratore di condominio); chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; coloro che sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Nella fase di compilazione della dichiarazione non di rado capita, per semplice svista o distrazione, di non inserire correttamente (o di dimenticare del tutto) codici e dati, con la conseguenza di essere raggiunti da una comunicazione di irregolarità, per risolvere la quale occorre poi rivolgersi al *call center* delle Entrate o recarsi direttamente presso i suoi uffici.

Di seguito, allo scopo di prevenirli, alcuni dei casi che più frequentemente sono oggetto di sviste e disattenzioni.

Nel modello F24 occhio al codice tributo e al codice fiscale

Nella compilazione del modello F24, gli errori più ricorrenti riguardano l'indicazione del codice tributo e del codice fiscale.

Il codice tributo, che mette in difficoltà tanti contribuenti, è costituito da una sequenza di numeri che identifica l'imposta cui si riferisce il versamento. Per individuare con certezza quello da trascrivere sul modello, basta consultare l'elenco completo pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove è disponibile un utile motore di ricerca che indirizza il contribuente verso la corretta scelta. Per il pagamento "sicuro", c'è una soluzione ancora più semplice: il software "F24 on line", gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l'assenza di errori di questo tipo.

Un'altra inesattezza tipica riguarda l'indicazione del codice fiscale. Spesso, per una svista, si finisce per riportare in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche, in particolare, viene determinato sulla base dei dati anagrafici, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Va pertanto posta massima attenzione nel momento della trascrizione del codice all'interno del campo specifico.

Le spese sanitarie dimenticate nel cassetto

Un'altra "svista" frequente nella compilazione della dichiarazione dei redditi riguarda le spese sanitarie. Capita spesso che scontrini, ricevute e fatture spuntino fuori dal cassetto dopo aver già presentato la dichiarazione.

In questo caso, è possibile rimediare tramite una dichiarazione integrativa, per la quale si ha tempo fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.



Ad ogni Comune il proprio codice

Merita particolare attenzione anche l'indicazione, nel quadro RB, del codice catastale del Comune dove risultano situati gli immobili di proprietà, un codice che spesso è riportato in modo inesatto o viene omesso. Per evitare questo tipo d'errore, è sufficiente consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano, in ordine alfabetico, i codici di tutti i Comuni italiani.

Per il domicilio fiscale tre campi, non sempre da compilare tutti

Da non "sottovalutare" i campi per l'indicazione del domicilio fiscale; anche qui, spesso, l'errore è dietro l'angolo. Nel caso più comune, infatti, in cui la residenza risulta invariata o, seppur mutata, la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, deve essere compilato soltanto il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2009". Se la variazione di residenza ha comportato il trasferimento in un Comune diverso, allora si dovranno compilare tutti e tre i rigi.

Vanno anche tenuti in conto i tempi entro cui è intervenuto il cambio di residenza: per il fisco, infatti, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

Indispensabile il codice fiscale del coniuge separato

Per non perdere il diritto alla deduzione dell'assegno periodico corrisposto al coniuge separato, è necessario riportare nello specifico spazio il codice fiscale di quest'ultimo. E' opportuno, inoltre, ricordare che la riduzione fiscale spetta solo per la somma destinata alla moglie o al marito, non quella destinata al mantenimento dei figli.

Detrazione del 36% per le ristrutturazioni

Nella sezione III del quadro RP, riservata alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per evitare futuri problemi, vanno correttamente specificati, tra l'altro, l'anno in cui sono state sostenute le spese, il numero della rata che si utilizza per l'anno cui si riferisce la dichiarazione che si sta compilando, l'importo della rata.

(fonte : FiscoOggi)

Gli studi calano il poker anticrisi. I correttivi guardano al territorio

Studi di settore in veste anticrisi, con correttivi paracadute e nuove analisi di territorialità. Scendono in campo gli accorgimenti "a cascata", che operano sulla normalità economica e sui diversi settori, sino ad arrivare alla specificità dei singoli contribuenti. Con la circolare n. 34/E del 18 giugno, l'Agenzia, inoltre, illustra le novità sull'applicazione degli studi per il 2009, per adeguarli alle caratteristiche delle singole aree, calando nel territorio questi strumenti dell'accertamento, in chiave sempre più federalista.

Studi, avanti tutta nella sfida federale

Dall'attività di analisi del territorio e delle sue specificità sono nati tre indicatori "su misura", che consentono di differenziare l'applicazione degli studi e di adeguarli alle caratteristiche delle singole aree, rendendo questi strumenti dell'accertamento sempre più aderenti alla realtà economica in cui si muovono le imprese. Il primo indicatore, "livello di retribuzioni", è individuato a livello provinciale e considera quanto incide il costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, in base alla specifiche realtà territoriali. Il secondo, "livello del reddito disponibile per abitante", invece, tiene conto della capacità dei contribuenti di produrre ricavi/compensi, in funzione dei diversi livelli di benessere e del tasso di sviluppo economico che caratterizzano il luogo in cui svolgono la loro attività. L'ultimo indicatore riguarda il "livello delle quotazioni immobiliari" e nasce in particolare per gli studi delle costruzioni e quelli di valorizzazione immobiliare, differenziando il territorio nazionale in base ai valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali.

"Costruzioni" apripista per gli studi su base regionale

Lo studio delle costruzioni è il primo elaborato su base regionale, secondo il dettato della manovra d'estate 2008 (dl 112/2008). La regionalizzazione ha consentito di "localizzare" ben 408 differenti gruppi di imprese con caratteristiche omogenee, con altrettante conseguenti funzioni regionali di ricavo, definite in base a dimensione, struttura, modalità di acquisizione e realizzazione dei lavori, tipologia di attività e di clientela. Inoltre, secondo le linee operative dettate dal decreto Mef del 19 maggio 2009, gli Osservatori regionali, integrati con un rappresentante dell'Anci, sono entrati attivamente in campo nella valutazione dei risultati dei nuovi studi, con l'intento di calare questo strumento dell'accertamento sempre più nel territorio e garantirne un'effettiva elaborazione "su misura".



Il correttivo si fa in quattro

Sono quattro le tipologie di correttivi messe in campo. La prima categoria di interventi è relativa all'analisi della normalità economica per coloro che presentano una riduzione dei ricavi/compensi. I secondi correttivi sono quelli "specifici per la crisi", che adeguano ai suoi effetti i risultati degli studi. Per i professionisti che operano a prestazioni, ad esempio, questi interventi tengono conto del possibile aumento del peso degli acconti sul totale dei compensi, e sono nati mettendo in relazione l'andamento dei compensi dichiarati con il posizionamento nell'analisi di congruità e la percentuale di quelli relativi ad incarichi iniziati e completati nell'anno. Ci sono poi i correttivi congiunturali di settore, calcolati per singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese. Infine, la quarta linea d'azione riguarda i "correttivi congiunturali individuali", che interessano i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati. In questo caso, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali vanno a cogliere il grado di crisi registrato dal singolo contribuente. I nuovi correttivi sono il frutto di un accurato monitoraggio dell'impatto della crisi, basato sulla raccolta delle informazioni fornite dalle associazioni di categoria, a loro volta incrociate con i risultati delle analisi dei settori svolte da Banca d'Italia, Istat, Isae, Prometeia e altri istituti di ricerca di primaria importanza in campo economico aziendale. Particolare peso nell'attività di monitoraggio ha avuto anche l'analisi dei dati delle comunicazioni annuali Iva 2010 presentate dai contribuenti entro lo scorso mese di febbraio.

(fonte: FiscoOggi)

Somme erogate a società sportive, piena deducibilità per lo sponsor

Fino a 200mila euro sono in ogni caso spese di pubblicità. Per l'eccedenza si applicano le regole ordinarie del Tuir

Il tetto di 200mila euro annui, entro il quale le somme versate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità e sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito d'impresa (articolo 90, comma 8, legge 289/2002), non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscono anch'essi dello stesso trattamento. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, le somme corrisposte devono essere erogate a fronte di contratti che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsorizzazione. In altre parole non vige la presunzione assoluta della natura dei corrispettivi.

E' la sintesi della risoluzione n. 57/E del 23 giugno con cui l'Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti la quota annua di 200mila euro.

Come chiarito anche con la circolare 21/2003, l'Agenzia rileva che la misura è diretta a favorire il dilettantismo sportivo attraverso l'introduzione di una "presunzione assoluta" sulla natura delle somme corrisposte: la fruibilità dell'agevolazione è subordinata semplicemente al fatto che gli importi devono essere destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti della società erogante e che, a fronte delle somme corrisposte, deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario. Ricorrendo queste condizioni la società erogante può dedurre integralmente dal reddito d'impresa le suddette spese, considerate di pubblicità e propaganda (articolo 108, comma 2, del Tuir), nel limite annuo di 200mila euro.

Tuttavia, le somme eccedenti tale soglia - specifica il documento di prassi - saranno ugualmente deducibili a condizione, però, che la natura del contratto abbia i requisiti formali e sostanziali che caratterizzano un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. La circolare, inoltre, ricorda che, per la deducibilità di tali spese dal reddito d'impresa, devono sussistere anche i requisiti prescritti dall'articolo 109 del Tuir (competenza, certezza, determinabilità, inerenza). L'Agenzia, infine, evidenzia la posizione fiscale dell'associazione sportiva dilettantistica in merito alle somme ricevute. Quest'ultima, se nell'anno ha conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250mila euro, può optare per il regime di favore (legge 398/1991), che prevede agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva e negli adempimenti contabili. Nel caso in cui la società sportiva abbia esercitato tale opzione, le somme percepite dai contratti di sponsorizzazione concorreranno a determinare la soglia dei 250mila euro, il superamento della quale comporta, per l'ente sportivo, la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente applicazione del regime ordinario per entrambe le imposte.

(Fonte: FiscoOggi)



Economia

Istat: in calo l'occupazione e ancora in crescita la disoccupazione, ad aprile è all'8,9%

Sulla base delle informazioni finora disponibili, il numero di occupati ad aprile 2010 è pari a 22 milioni 831 mila unità (dati destagionalizzati), in aumento dello 0,2 per cento (+56 mila unità) rispetto a marzo e inferiore dell'1,3 per cento (-307 mila unità) rispetto ad aprile 2009. Il tasso di occupazione è pari al 56,9 per cento, in aumento, rispetto a marzo, di 0,1 punti percentuali, ma ancora inferiore di 0,9 punti percentuali rispetto ad aprile dell'anno precedente. Il numero delle persone in cerca di occupazione risulta pari a 2 milioni 220 mila unità, in crescita dell'1 per cento (+21 mila unità) rispetto al mese precedente e del 20,1 per cento (+372 mila unità) rispetto ad aprile 2009. Il tasso di disoccupazione si posiziona all'8,9 per cento, più elevato di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,5 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009.

Il numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni, è pari a 14 milioni 810 mila unità, con una riduzione dello 0,5 per cento (-76 mila unità) rispetto a marzo 2010 e un leggero aumento dello 0,1 per cento (+9 mila unità) rispetto ad aprile 2009. Il tasso di inattività è pari al 37,5 per cento (-0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e -0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2009).

Popolazione per condizione; tasso di occupazione, disoccupazione e inattività. Aprile 2010 – dati destagionalizzati *

Valori assoluti (migliaia di unità)	Variazioni congiunturali (su marzo 2010)		Variazioni tendenziali (su aprile 2009)	
	assolute	percentuali	assolute	percentuali
Occupati	22.831	56 0,2	-307	-1,3
Persone in cerca di occupazione	2.220	21 1,0	372	20,1
Inattivi 15-64 anni	14.810	-76 -0,5	9	0,1
Valori percentuali	Variazioni congiunturali (su marzo 2010)		Variazioni tendenziali (su aprile 2009)	
	in punti percentuali		in punti percentuali	
Tasso di occupazione 15-64 anni	56,9		0,1	-0,9
Tasso di disoccupazione	8,9		0,1	1,5
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni	29,5		1,4	4,5
Tasso di inattività 15-64 anni	37,5		-0,2	-0,1

*dati provvisori



Inps: cassa integrazione, stabili le richieste nel mese di maggio. Calano le domande di disoccupazione e di mobilità

Si mantengono stabili le richieste di cassa integrazione nel mese di maggio. Rispetto ad aprile, quando erano state 115,6 milioni, lo scorso mese si è registrato infatti un lieve aumento delle ore autorizzate, arrivate a 116,8 milioni.

In confronto a maggio 2009, le ore autorizzate di cig sono complessivamente aumentate del 35,9% (erano state 85,9 milioni), incremento peraltro sostanzialmente inferiore a quello fatto registrare ad aprile 2010 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente (+ 52,9%).

La cigo conferma la tendenza alla diminuzione già mostrata negli ultimi mesi, con il 46,9% di ore autorizzate in meno rispetto a maggio 2009 (34,7 contro 65,5 milioni).

Differente l'andamento della cassa integrazione in deroga (cigd). A maggio 2010 sono state 32,3 milioni le ore di cigd autorizzate, che valgono quasi il 30% del totale del mese.

Per circa due terzi si tratta di ore autorizzate nel comparto commercio e artigianato (rispettivamente 13,7 e 7,2 milioni di ore).

In calo deciso invece il ricorso alla cassa integrazione straordinaria (cigs): in maggio sono state autorizzate 49,6 milioni di ore, contro le 56,8 del mese precedente (+218 % rispetto a maggio 2009).

“L'aumento della ore autorizzate per la cassa integrazione in deroga - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - a fronte della sostanziale tenuta di quella ordinaria e della significativa diminuzione della straordinaria, è da attribuire al fatto che la rete di protezione degli ammortizzatori sociali si è stesa su imprese e settori produttivi che fino all'anno scorso erano privi di sostegno”.

Nel complesso dei primi cinque mesi del 2010, le ore autorizzate di cig (ordinaria, straordinaria e in deroga) sono state 532,5 milioni contro 290,7 milioni del corrispondente periodo 2009 (con un incremento complessivo dell'83,1%). Si tratta di un incremento ancora rilevante, ma che tuttavia continua a mostrare la tendenza verso una forte decelerazione, già manifestata nei periodi precedenti (l'aumento delle ore autorizzate nel primo quadrimestre dell'anno era pari al 103% delle ore autorizzate nello stesso periodo del 2009).

Risultano concordi con queste indicazioni i dati che provengono dalle domande di disoccupazione e mobilità, come sempre relativi a un mese precedente. Ad aprile 2010 sono state presentate 72 mila richieste di disoccupazione, 5mila in meno rispetto a marzo ed oltre 20mila in meno rispetto ad aprile 2009. Complessivamente nel primo quadrimestre dell'anno le domande presentate sono state -13,75% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2009 (340 mila contro 394mila). In calo anche le richieste di mobilità: 6.800 nel mese di aprile 2010, circa l'11% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Forte anche la diminuzione per le domande di disoccupazione con requisiti ridotti, passate dalle 655mila di gennaio-aprile 2009 alle 583mila dei primi 4 mesi del 2010.

Ministero del Lavoro: riforma delle pensioni nel pubblico impiego e piano di integrazione per gli immigrati, via libera dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera all'equiparazione dell'età delle pensioni di vecchiaia tra uomini e donne nel pubblico impiego. La misura, resa necessaria per ottemperare ad una richiesta della Commissione europea, sancita a sua volta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prevede l'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche, a partire dal primo gennaio 2012. L'equiparazione sarà introdotta tramite un emendamento al decreto legge contenente le misure della manovra economica.

I Ministri Maurizio Sacconi, Mara Carfagna e Renato Brunetta, durante la conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei Ministri, hanno spiegato che i risparmi generati dalla misura saranno fatti confluire presso un fondo strategico istituito presso la Presidenza del Consiglio, con la specifica finalità di finanziare politiche a sostegno della famiglia e delle persone non autosufficienti.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il proprio sì definitivo al Piano di integrazione nella sicurezza: identità e incontro, promosso dal Ministro Sacconi che, anche alla luce del Libro bianco sul futuro del modello sociale, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza.



Il Piano, insieme all'Accordo nazionale d'integrazione degli immigrati, a cui si accompagna, si basa su cinque principi basilari di integrazione:

- **Educazione e apprendimento** – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l'integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l'educazione civica.
- **Lavoro** – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei paesi di origine.
- **Alloggio e governo del territorio** – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.
- **Accesso ai servizi essenziali** – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l'altro, da un'opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.
- **Minori e seconde generazioni** – Priorità all'integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata.

(fonte: Ministero del Lavoro)

Istat: indebitamento pubblico record, tassazione oltre il 43,5% dal 7[^] al 5[^] posto l'Italia per pressione fiscale

Gli effetti della crisi sulle finanze pubbliche delle economie avanzate, già evidenti nel 2008, si sono manifestati appieno nel 2009, provocando in generale una riduzione delle entrate, un aumento delle spese e un peggioramento dei saldi e delle dinamiche dei conti pubblici. In Italia, il Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, nella versione provvisoria relativa all'anno 2009, mostra un peggioramento dell'incidenza dell'indebitamento netto sul Pil, quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente (si è passati dal 2,7 per cento al 5,3 per cento). In valore assoluto, l'indebitamento risulta pari a 80.800 milioni di euro, maggiore di 38.225 milioni di euro rispetto al 2008. Nel 2009 il rapporto tra l'indebitamento netto e il Pil dell'Italia è inferiore di un punto percentuale rispetto alla media dei paesi dell'Eurozona (-6,3 per cento) e di 1,5 punti percentuali rispetto al totale di quelli dell'Unione Europea (Ue) (-6,8 per cento). Per la prima volta tutti i paesi presentano un disavanzo di bilancio: nell'Eurozona, i paesi con l'indebitamento più alto sono l'Irlanda (-14,3 per cento), la Grecia (-13,6 per cento), la Spagna (-11,2 per cento) e il Portogallo (-9,4 per cento); nell'insieme dell'Ue si segnalano il Regno Unito (-11,5 per cento), la Lettonia (-9,0 per cento), la Lituania (-8,9 per cento) e la Romania (-8,3 per cento). I Paesi con l'indebitamento più basso sono la Svezia (-0,5 per cento) e il Lussemburgo (-0,7 per cento). Nel 2009, per la prima volta dal 1991, il saldo primario (indebitamento al netto della spesa per interessi) del nostro paese è risultato negativo (-0,6 per cento del Pil), in calo di 3,1 punti percentuali rispetto al 2008. Grazie alla riduzione dei tassi d'interesse, è diminuita anche l'incidenza degli interessi passivi sul Pil, pari al 4,7 per cento (5,2 per cento nel 2008). Anche il saldo delle partite correnti è stato negativo: il disavanzo è pari a 31.129 milioni di euro, con un peggioramento rispetto all'anno precedente di 43.216 milioni di euro. In rapporto al Pil il saldo è sceso attestandosi al -2,0 per cento, per effetto della dinamica della crescita delle uscite correnti (2,3 per cento) e del calo delle entrate correnti (-3,6 per cento).

Nel 2009 la spesa pubblica complessiva, calcolata al netto della produzione dei servizi vendibili e al lordo degli ammortamenti, ha registrato una crescita del 3,1 per cento, evidenziando una decelerazione rispetto al 2008 (+3,6 per cento). La sua incidenza sul Pil è aumentata, passando dal 49,4 per cento nel 2008 al 52,5 per cento. Nel confronto con gli altri paesi europei, la spesa complessiva dell'Italia in rapporto al Pil, al lordo delle vendite di beni e servizi e al netto degli ammortamenti TPF FPT, è stata più alta di 1,3 punti percentuali rispetto alla media dei sedici paesi dell'area dell'euro e di 1,2 punti percentuali rispetto alla media complessiva dei paesi dell'Ue (Prospetto 4). L'incidenza della spesa sul Pil ha fatto registrare i valori più alti in Danimarca (58,6 per cento), Svezia (56,5 per cento), Finlandia e Francia (entrambe 55,6 per cento), quelli più bassi in Romania (40,4 per cento), Bulgaria (40,7 per cento) e Slovacchia (40,8 per cento).

Nell'ambito delle spese correnti, i redditi da lavoro dipendente (che incidono per circa un quinto sul totale delle uscite) sono saliti, in Italia, dell'1,0 per cento, con un ritmo molto inferiore rispetto al 2008 (3,6 per cento).



La tutela del patrimonio aziendale supera i divieti dello Statuto dei Lavoratori

Ha appena compiuto quarant'anni lo statuto dei lavoratori, ma l'evoluzione delle tecnologie e la valorizzazione delle più moderne esigenze aziendali, non possono mancare di confrontarsi con i dettati di quella legge. Il caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione (sent. 20722/2010) ha riguardato l'installazione di sistemi di ripresa audiovisiva installate all'insaputa del lavoratore a tutela del patrimonio aziendale. La conclusione della suprema Corte si è rivelata nel senso che la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Secondo la Corte, Le norme degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori tutelano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua attività, anche perché la sua libertà di comportamento contribuisce al risultato che con il lavoro assicura all'azienda. Perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si correla all'osservanza del proprio dovere di fedeltà. In questi termini, sentenza risalente della stessa Corte in caso analogo a quello in esame (sez. II pen., n. 8687/85) con riferimento agli artt. 2, 3 e 4 L. n. 300 del 1970, ha riconosciuto che, quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al patrimonio dell'azienda. Di seguito la Corte ha riconosciuto in sede civile i cd. "controlli difensivi" nei seguenti termini: "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività del lavoratori previsto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore" (Cass. sez. n. 4746/02) che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative). In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Passando a questo punto alla questione di inutilizzabilità, il principio si afferma nei seguenti termini: "gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 CPP di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato"

Il licenziamento disciplinare non è contestabile per la mancata affissione del codice disciplinare

La mancata forma di pubblicità del codice disciplinare da darsi attraverso l'affissione, non motiva l'illegittimità del licenziamento se questo è realizzato per motivi disciplinari: allorché il lavoratore si sia reso autore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge, il licenziamento è sempre da ritenersi legittimo. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sent. 11250) confermando le conformi sentenze precedentemente intervenute a carico di un lavoratore di un albergo, che era rimasto assente dal servizio per circa un mese. Secondo infatti il consolidato orientamento, l'affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento (o comunque della applicazione della sanzione disciplinare) soltanto quando questo costituisca la sanzione per l'infrazione ad una disposizione corrispondente ad una esigenza peculiare dell'azienda, non quando l'infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato. Ne discende che da tale forma di pubblicità si può prescindere allorché il lavoratore si sia reso autore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge, ovvero allorché l'illiceità della violazione, per l'evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, possa essere conosciuta ed apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso. Si è in presenza quindi di una violazione di doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato, protrattasi per un considerevole lasso di tempo, il cui disvalore e la cui rilevanza non potevano

non essere conosciuti ed apprezzati dal lavoratore senza bisogno di previo avviso mediante l'affissione del codice disciplinare.

Accesso agli atti dell'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro

Si va sempre più consolidando l'indirizzo giurisprudenziale a sostegno della prevalenza della tutela dei lavoratori e della segretezza delle loro dichiarazioni, legittimandosi il diniego di accesso opposto dalla amministrazione. Con similari recenti sentenze (da ultimo la nr. 6915/2010) il Tar Lazio si è pronunciato in tal senso, allineandosi alle analoghe pronunce del Consiglio di Stato.

L'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al sesto comma, le ipotesi in cui il diritto di accesso può essere escluso in via regolamentare e, tra queste, quella di cui al punto d) *“quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”*.

La ratio della disposizione è quella di coniugare un bilanciamento tra gli interessi del richiedente l'accesso e quello dei soggetti *“individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”* di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), della stessa legge.

In attuazione delle predette previsioni, è stato adottato il D.M. 4 novembre 1994, n. 757, contenente il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, tra i quali, sono espressamente indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) i *“documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro”* ed alla lett. c) i *“documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”*.

Alla luce del richiamato quadro normativo, come evidenziato nelle menzionate decisioni del giudice di appello, la giurisprudenza ha più volte affermato l'esclusione dal diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo dagli stessi esercitata.

E' pur vero che, *“in generale”*, le necessità difensive, riconducibili ai principi di tutela fissati dall'art. 24 della Costituzione, sono state ritenute prevalenti dallo stesso legislatore in linea con quell'orientamento espresso dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente rispetto a quelle della riservatezza, il quale ha previsto al comma 7 del citato art. 24 della legge n. 241/1990 (come sostituito da ultimo dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

E' anche vero, però, che al successivo periodo dello stesso comma si precisa che *“nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”*.

In altri termini, il legislatore ha chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi, tutela ammessa solo nei limiti in cui sia *“strettamente indispensabile”* la conoscenza di documenti, contenenti *“dati sensibili e giudiziari”*.

In materia di accesso agli atti del procedimento ispettivo, come precisato nella menzionata decisione (Cds, VI, n. 736/2009), non può dirsi sussistente *“una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni”*.

Nel caso di specie, sono stati chiesti tutti gli atti del procedimento ispettivo, che notoriamente contengono anche dichiarazioni dei lavoratori, ai quali non potrebbe essere garantito l'anonimato, senza fornire chiare indicazioni circa le ragioni per le quali si chiedeva l'accesso a *“tutti”* gli atti del procedimento e le *“indispensabili”* esigenze per le quali la richiesta acquisizione era stata così estesa, essendosi limitata la ricorrente a richiamare generiche esigenze difensive per non avere potuto partecipare al procedimento accertativo, ma senza tenere conto dell'ampia ed articolata motivazione contenuta nel verbale ispettivo.



Ingiurie al Capo: sussiste la configurabilità del reato penale

Della vicenda (conclusasi con sentenza della Corte di Cassazione nr. 22691/2010), è bene prima esporre il fatto e poi il commento.

Il Tribunale confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato una dipendente colpevole del reato di ingiurie nei confronti del capo, per avergli indirizzato gli epiteti "str..." "vaff..." e "cretino".

L'imputata proponeva quindi ricorso per cassazione.

Secondo i supremi giudici , legittimamente il giudice dell'appello ha ritenuto che le parole "str.." "vaff..." e "cretino" non avessero perso la connotata valenza offensiva.

La stessa Corte ha già ritenuto che l'uso comune di tali espressioni ha modificato la valenza offensiva, soltanto quando si collocano in un discorso che si svolge tra soggetti che si trovano in posizione di parità e sono pronunciate in risposta a frasi che non postulano manifestazioni di reciproco rispetto.(Cass., sez. V, 23 maggio 2007, n.279669).

Nella specie le dette espressioni erano state pronunciate in un ufficio pubblico verso un superiore gerarchico e, pertanto, legittimamente è stato ritenuto che esse non avessero perso la connotata valenza spregiativa.

Non sussisteva, poi, alcun fatto ingiusto, avendo il secondo giudice precisato che era infondata la pretesa del dipendente di conferire immediatamente con il superiore, tenuto conto che lo stesso imputato non aveva chiarito la natura delle comunicazioni urgenti.

Conseguenzialmente, ricorso rigettato e condanna confermata.

Un'unica osservazione: solo un mese fa, con sentenza n. 17672 depositata il 7 maggio 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che dare del "pazzo" al proprio capo non integra nessuna fattispecie di reato: infatti, per quanto riguarda il termine 'pazzo', è stato precisato che per quanto il termine non sia elegante, non può avere valenza diffamatoria in quanto entrato nel linguaggio parlato comune al pari di altri termini come 'scemo' o 'cretino'.

Orbene, da qualche parte dovrà esserci un manuale – magari a punti – che classifichi le ingiurie da quelle che non integrano nessuna fattispecie di reato a quelle che invece val bene una condanna penale.

Apprendistato : benefici connessi alla utilizzazione del lavoratore qualificato

Per beneficiare legittimamente dell'ulteriore anno di agevolazione contributiva di cui alla legge 56/87 conseguente alla trasformazione del rapporto di apprendistato, non è sufficiente la trasformazione stessa, ma è necessario che il lavoratore venga adibito alle mansioni proprie della qualifica conseguita. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in sentenza 15055/2010. L'apprendistato - secondo le conclusioni della Corte - non rappresenta una semplice forma di instaurazione di rapporto di lavoro propedeutica ad una qualsivoglia futura eventuale utilizzazione del lavoratore, bensì lo strumento per conseguire il suo addestramento nella specifica qualifica per la quale, in esito al positivo espletamento del tirocinio, egli potrà essere impiegato nella medesima impresa. Ne consegue che l'art. 21, comma 6, legge n. 56/87, laddove prevede che "I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato", va interpretato nel senso che il prolungamento di detti benefici in tanto spetterà in quanto la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e per il lasso temporale di un anno ivi indicato, avvenga nella specifica qualifica per l'acquisizione della quale l'apprendistato stesso è stato svolto.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

